

Verbale n. 7 del 10/04/2017
Comune di Agropoli
Collegio dei Revisori

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 12.00 si è adunato presso lo studio del dr Pierluigi Pipolo, sito in Mugnano di Napoli alla Via C. Pavese II traversa n° 8, il Collegio dei Revisori nominato con atto consiliare n. 44 del 28.09.2015 con la presenza dei Sig.ri:

dr. Pipolo Pierluigi..... Presidente
dr. Cadolini Pietro Revisore (in audio conferenza)
dr.ssa Cangiano Alessandra..... Revisore (in audio conferenza)

Il Collegio

Visto

la legge 27/12/2013 comma 649;
la nota MEF prot. 38997 del 09/10/2014M;
la giurisprudenza di legittimità in materia di Tarsu, in particolare la sentenza della Cassazione n° 11502 del 14/05/2013;
l'ordinanza n° 17623 anno 2016 della Corte di Cassazione;

Considerato

che si rende opportuno apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IUC al fine di adeguarlo a quanto previsto dai riferimenti sopra riportati;
che è pervenuta richiesta di parere alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale;

Il Collegio dei Revisori

Verificato che le modifiche da apportare sono quelle di seguito elencate:

• **art. 16 (Esenzioni e riduzioni):**

- nella parte disciplinante le **ESENZIONI** dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. lett a) Sono esenti dal versamento Tari i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali - non assimilabili- in via continuativa e prevalente. Più in particolare i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti non sono tassabili perché adibiti alla produzione di rifiuti speciali- non assimilabili- in via continuativa e prevalente tramite lavorazioni industriali e artigianali.

Letto b) Al fine di beneficiare dell'esenzione il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno (dell'anno di riferimento del tributo) copia del contratto stipulato per l'anno in corso, con Consorzi di categoria o ditta specializzata allo smaltimento dei rifiuti speciali, la copia dei formulari dei rifiuti speciali (FIR) dell'anno precedente e attestazione dalla quale si evince che effettivamente l'anno precedente è avvenuto il recupero dei rifiuti speciali. Nonché planimetria redatta da tecnico abilitato da cui si evinca in modo preciso e

dettagliato la superficie che produce i suddetti rifiuti speciali non assimilabili. In mancanza della suddetta documentazione l'esenzione non sarà applicata".

- nella parte disciplinante le RIDUZIONI al punto 1 le parole "...nella misura del 20% " sono sostituite dalle parole "....., nella misura di 1/3".

E dopo il punto aggiungere: "Stante il silenzio della norma, ne consegue che la riduzione a un terzo di TASI e TARI possa trovare applicazione anche se l'immobile assimilato ad abitazione principale del cittadino AIRE, sia classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9."

- l'art 17 (Agevolazioni rifiuti speciali) è abrogato.

Tutto ciò premesso e considerato, dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra adottati e richiamati ed esprime PARERE FAVOREVOLE.

Il Collegio chiude la riunione ore 12.40 e


Dispone


la trasmissione di copia del presente verbale ai soggetti interessati, indicati nella nota di trasmissione.

Mugnano di Napoli, lì 10/04/2017

Il Collegio

dr. Pipolo Pierluigi..... Presidente


dr. Cadolini Pietro Revisore



dr.ssa Cangiano Alessandra Revisore

